

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

Unito in Camera di Consiglio in persona dei sottoindicati componenti:

| | | | |
|--------|--------|---------|--------------------|
| BEISS | dr. | Luigi | PRESIDENTE |
| DISCON | dr. | Luciano | GIUDICE |
| GIORIN | dr. | Guido | COMPONENTE PRIVATO |
| FRANGI | dr.ssa | Egidia | COMPONENTE PRIVATO |

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Il Pubblico Ministero ha chiesto, in data 26/10/1992, l'apertura di un procedimento ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. nei confronti dei genitori del minore Michael nato il 17.9.1986 rispetto al quale il Settore Igiene Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n. 20 aveva segnalato la sua mancata sottoposizione alla somministrazione della IV^a dose del vaccino antidifterite-antitetano.

Osserva il Tribunale che la norma di cui all'art. 1 legge n. 292/1963, così come modificata dall'art. 1 legge n. 419/1968 è stata sostituita dall'art. 1 legge n. 166/1981.

Per effetto di tale modifica la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica assorbita associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente e la terza al decimo-undicesimo mese di vita.

Deve quindi ritenersi che il richiamo (la quarta dose) previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 9/8/1982 da tre a cinque anni dopo l'ultima somministrazione sia da qualificarsi non come vaccinazione ma come rivaccinazione (e così viene del resto indicato nell'allegato A della circolare predetta) e, conseguentemente, che lo stesso non debba essere considerato obbligatorio.

La non obbligatorietà delle vaccinazioni non praticate al minore comporta che i genitori non possono essere ritenuti responsabili delle violazioni specifiche dovute al riguardo; né allo stato risulta la sussistenza di una situazione di concreto pericolo per l'incolumità fisica del minore tale da poter considerare il comportamento dei genitori comunque ricomprensibile nell'inosservanza dei loro generali doveri di garantire e tutelare le condizioni di salute del figlio soggetto alla potestà.

Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero va quindi respinto.

P. Q. M.

Visto l'art. 333 c.c.

RESPINGE

Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero nei confronti dei genitori
del minore Michael.

Si comunichi al P.M., ed ai genitori.

Venezia, 29/3/1993

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi WEISS

IL GIUDICE ESTENSORE

Dr. Luciano PISON

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

D.ssa Vanna GOBBO

depositedo in Cancelleria

Venezia, li 5.4.93

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

D.ssa Vanna GOBBO

ALL' ORIGINALE

VENEZIA

1993

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

D.ssa Vanna GOBBO



Richiesto

Preferisco Mareme

mediante consegna di copia di ... e residenza

M. a mare
Carp. solense

14.4.1993

